

TAR Cagliari 08/07/1999 n. 904  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Ai sensi dell'art.23, co.6, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, allorquando l'impresa capogruppo di associazione temporanea di tipo verticale possiede da sola tutti i requisiti per iscrizioni ed importi previsti dal bando, è consentito associare, ai fini della partecipazione alla gara, altre imprese iscritte all'albo per categoria ed importi diversi da quelli occorrenti nel caso specifico, a condizione che i lavori eseguiti dalle imprese prive dei cennati requisiti non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.